

ROMA CAPITALE
PIANO REGOLATORE DEGLI IMPIANTI E DEI MEZZI
PUBBLICITARI

Normativa tecnica di attuazione

Aggiornato a seguito del parere di verifica di assoggettabilità a VAS
espresso dall'Area VIA e VAS della Regione Lazio con determinazione n.
12913 del 17.12.2012



Roma Capitale - Dipartimento regolazione e gestione affissioni e pubblicità
Direttore dott. Francesco Paciello



AequaRoma spa - Direzione Fiscalità Attività Produttive e Ricettive
Direttore Avv. Gianluca Giattino
Sig.ra Patrizia Biagi
Dott.ssa Valentina Bartolini



DeA – società di ingegneria srl
arch. Georg Josef Frisch – direttore tecnico
ing. Andrea Giura Longo – coordinatore operativo
arch. Alessandro Abaterusso
arch. Giusi Arbia

Indice

TITOLO I – DISPOSIZIONI GENERALI	6
ART. 1 - Ambito di applicazione.....	6
ART. 2 - Elaborati costitutivi	7
ART. 3 - Criteri generali del piano.....	9
ART. 4 - Definizioni	9
ART. 5 - Tutela dei beni culturali e paesaggistici	10
ART. 6 - Edifici di interesse storico – architettonico.....	10
ART. 7 - Aree naturali protette	10
ART. 8 - Aree a verde pubblico	11
ART. 9 - Lungotevere	11
TITOLO II – CLASSIFICAZIONE DELLA RETE STRADALE	12
ART. 10 - Tipi stradali.....	12
ART. 11 - Disposizioni generali relative alle strade.....	12
ART. 12 - Tipi stradali e indici di affollamento	12
TITOLO III – ARTICOLAZIONE DEL TERRITORIO CAPITOLINO IN ZONE E SOTTOZONE	13
ART. 13 - Individuazione delle zone e sottozone.....	13
ART. 14 - Zona A	14
ART. 15 - Sottozona B1	14
ART. 16 - Sottozona B2	15
ART. 17 - Sottozona B3	15
ART. 18 -Delimitazione dei centri abitati.....	16

TITOLO IV – INDIVIDUAZIONE DEGLI AMBITI TERRITORIALI	16
ART. 19 - Individuazione degli ambiti territoriali.....	16
ART. 20 - Dimensionamento delle superfici espositive negli ambiti territoriali	16
ART. 21 - Disciplina degli impianti da attribuire ai privati	17
ART. 22 - Disciplina degli impianti per pubbliche affissioni	17
ART. 23 - Disciplina degli impianti pubblicitari di servizio	18
ART. 24 - Disciplina degli impianti su beni di proprietà privata o pubblica non capitolina	18
ART. 25 - Disciplina degli impianti sulle edicole dei giornali e sui banchi fissi del commercio.....	19
ART. 26 - Aree di servizio e piazzali di parcheggio.....	19
ART. 27 - Disciplina degli impianti nei mercati rionali	20
TITOLO V – ATTUAZIONE DEL PIANO E DISCIPLINA DEI PIANI DI LOCALIZZAZIONE.....	21
ART. 28 - Modalità di attuazione del piano	21
ART. 29 - Individuazione delle aree da sottoporre a piano di localizzazione	21
ART. 30 - Finalità e contenuti dei piani di localizzazione.....	22
ART. 31 - Redazione dei piani di localizzazione	23
ART. 32 - Approvazione dei piani di localizzazione.....	23
ART.33 - Aree a progettazione unitaria	25
TITOLO VI – TIPOLOGIA DEGLI IMPIANTI.....	25
ART. 34 - Disposizioni generali	25
ART. 35 - Tipologie di impianto ammesse	26
TITOLO VII – NORME TRANSITORIE	27
ART. 36 - Efficacia del piano e rapporti con il Regolamento Comunale	27
ART. 37 - Disposizioni transitorie fino all'approvazione dei piani di localizzazione	Errore. Il segnalibro non è definito.
SCHEDE TECNICHE	28

TITOLO I – DISPOSIZIONI GENERALI

ART. 1 - Ambito di applicazione

Il piano generale degli impianti e dei mezzi pubblicitari, in attuazione dei criteri contenuti nel Regolamento comunale in materia di esposizione della pubblicità e di pubbliche affissioni approvato con Deliberazione C. C. n. 37/2009, costituisce lo strumento tecnico atto a disciplinare, sull'intero territorio capitolino, la distribuzione degli impianti pubblicitari permanenti e degli impianti per pubbliche affissioni nonché la loro tipologia, dimensione, formato, superficie e caratteristiche, nel rispetto:

- della tutela dei beni culturali, paesaggistici e ambientale ai sensi del D.Lgs. n. 42/2004 e ss. mm. ii. e della L.R. 24/1998 e ss. mm. ii.;
- delle disposizioni del codice della strada (D.Lgs. n. 285/1992 e ss. mm. ii.) e del relativo regolamento di attuazione (D.P.R. n. 495/1992 e ss. mm. ii.);
- delle prescrizioni e dei vincoli dettati dai vigenti strumenti di pianificazione territoriale e urbanistica;
- delle norme generali e regolamentari in materia di installazione degli impianti pubblicitari.

Non sono disciplinati dal presente piano, essendo oggetto di specifici ed ulteriori provvedimenti in materia di esposizione della pubblicità e di pubbliche affissioni cui si rimanda:

le disposizioni di carattere amministrativo relative al procedimento di rilascio, rinnovo e/o diniego, subentro, decadenza e revoca dell'autorizzazione all'installazione e procedimenti conseguenti;

- le disposizioni in materia di canone per l'esposizione della pubblicità e dei diritti sulle pubbliche affissioni;

- la regolamentazione degli impianti temporanei;
- l'uso dei seguenti mezzi pubblicitari:
 - le insegne di esercizio, targhe, tende e simili;
 - le scritte su vetrine;
 - i mezzi collocati su palloni frenati;
 - i mezzi collocati su ed all'interno di veicoli o i veicoli stessi anche attraverso verniciatura o uso di pellicole;
 - i mezzi collocati su ponteggi e recinzioni di cantiere;
 - i mezzi collocati su paline e pensiline del servizio di trasporto pubblico locale urbano ed extraurbano;
 - i mezzi collocati su contenitori dei rifiuti solidi urbani;
 - le locandine, i manifestini e simili;
 - i cartelli o altri mezzi recati da persone;
 - i mezzi collocati su cabine di trasformazione elettrica;
 - i mezzi collocati in locali ed impianti aperti al pubblico e non visibili da strade e spazi pubblici;
- le modalità di installazione di mezzi pubblicitari all'interno delle stazioni della metropolitana ed all'interno delle aree ferroviarie, a loro volta disciplinate da piani regolatori specifici approvati anche in deroga alle presenti norme.

ART. 2 - Elaborati costitutivi

La disciplina del presente piano è definita dall'insieme delle prescrizioni di testo e grafiche contenute negli elaborati prescrittivi.

Sono elaborati prescrittivi:

a) le presenti norme tecniche di attuazione di cui sono parte integrante le allegate schede tecniche delle tipologie di impianto;

b) i seguenti elaborati grafici:

- 1 – Zonizzazione e tipi stradali, costituita da 14 tavole in scala 1:20.000 con riferimento alla totalità del territorio capitolino, contrassegnate dalle sigle da 1.01 a 1.14;
- 2 – Ambiti territoriali e aree a progettazione unitaria, costituita da 3 tavole in scala 1:50.000 con riferimento alla totalità del territorio capitolino, contrassegnate dalle sigle da 2.a a 2.c.

Nell'eventuale contrasto tra prescrizioni di testo e grafiche, prevalgono le prescrizioni di testo: se il contrasto è tra prescrizioni grafiche a scala diversa, prevalgono le prescrizioni a scala più dettagliata.

Costituiscono elaborati descrittivi, con valore di esplicitazione e chiarimento delle scelte del presente piano:

a) la relazione illustrativa contenente la descrizione degli obiettivi delle strategie del piano, dei metodi adottati, degli esiti delle analisi condotte, delle scelte operate e delle relative motivazioni;

b) i seguenti elaborati grafici del quadro conoscitivo:

- 1 - *Sintesi del piano territoriale paesaggistico regionale – Sistemi e ambiti del paesaggio*, costituita da 3 tavole in scala 1:50.000 con riferimento alla totalità del territorio *capitolino*, contrassegnate dalle sigle da A1.a a A1.c;
- 2 - *Sintesi del piano territoriale paesaggistico regionale – Beni paesaggistici*, costituita da 3 tavole in scala 1:50.000 con riferimento alla totalità del territorio *capitolino*, contrassegnate dalle sigle da A2.a a A2.c;
- 3 - *Sintesi del piano regolatore generale*, costituita da 3 tavole in scala 1:50.000 con riferimento alla totalità del territorio *capitolino*, contrassegnate dalle sigle da A3.a a A3.c;

- 4 – *Sintesi del piano generale del traffico urbano – classificazione della rete stradale e ZTL*, costituita da 3 tavole in scala 1:50.000 con riferimento alla totalità del territorio *capitolino*, contrassegnate dalle sigle da A4.a a A4.c.

ART. 3 - Criteri generali del piano

Il presente piano comprende:

- la classificazione della rete stradale in base agli indici di affollamento che definiscono le quantità massima di impianti pubblicitari e per pubbliche affissioni consentita lungo i singoli tratti stradali;
- la suddivisione del territorio capitolino in zone e sottozone nelle quali è vietata la collocazione di impianti pubblicitari e per pubbliche affissioni o è ammessa secondo le tipologie definite nel Titolo VI;
- l'articolazione del territorio capitolino in ambiti territoriali per i quali sono stabilite le quantità massime di impianti per le diverse forme di esposizione pubblicitaria.

ART. 4 - Definizioni

Per *impianto pubblicitario* si intende qualunque manufatto vincolato in modo stabile con idonea struttura di sostegno e destinato a supportare messaggi pubblicitari o promozionali in genere.

Con *indice di affollamento* si esprime il rapporto fra la superficie espositiva complessiva degli impianti pubblicitari e per pubbliche affissioni posti lungo un tratto stradale e la lunghezza del relativo tratto stradale; si esprime in metri quadrati (mq) di superficie espositiva ogni 100 metri lineari (ml) di strada. L'indice di affollamento è calcolato per tratti stradali non inferiori a 50 metri lineari.

ART. 5 - Tutela dei beni culturali e paesaggistici

L'installazione di impianti pubblicitari e per pubbliche affissioni sugli edifici, sulle aree e sui manufatti tutelati come beni culturali o come beni paesaggistici ai sensi del D. Lgs. n. 42/2004, nonché lungo le strade site nell'ambito o in prossimità dei beni medesimi, è subordinata al rilascio dell'autorizzazione da parte delle competenti Soprintendenze in conformità a quanto disciplinato dagli artt. 49 e 153 del citato D. Lgs..

ART. 6 - Edifici di interesse storico – architettonico

Sugli edifici di interesse storico-architettonico individuati nelle tavole da 1.01 a 1.14 e nelle relative pertinenze è vietata l'installazione di impianti pubblicitari pubblici o privati e degli impianti per pubbliche affissioni.

Nelle aree e lungo le strade in cui è consentita l'installazione di impianti pubblicitari e per pubbliche affissioni ai sensi delle presenti norme, entro una distanza inferiore a 10 metri dagli edifici di interesse storico-architettonico e dalle relative pertinenze, è ammessa esclusivamente l'installazione dei seguenti impianti pubblicitari di cui al Titolo VI:

- 1.C - Palina SPQR – formato 100x100
- 1.E - Parapedonale SPQR – formato 100x70
- 2.A – Parapedonale – formato 100x70
- 2.B – Palina con orologio – formati 100x70, 100x140.

ART. 7 - Aree naturali protette

Nelle aree naturali protette istituite, nonché lungo le strade che delimitano il perimetro di queste, è vietata la collocazione di impianti pubblicitari. Tale divieto è esteso alle aree individuate quali aree naturali protette proposte per l'istituzione e l'ampliamento nel piano territoriale provinciale generale (PTPG) della Provincia di Roma.

Lungo le strade di avvicinamento alle aree naturali protette l'installazione di impianti pubblicitari e per pubbliche affissioni, qualora consentita dalle norme del presente piano, deve garantire la tutela delle visuali su tali aree.

ART. 8 - Aree a verde pubblico

Nelle aree attrezzate a verde pubblico o destinate a verde pubblico dai vigenti strumenti urbanistici, nonché lungo le strade che delimitano il perimetro di queste, è vietata la collocazione di impianti pubblicitari ad eccezione delle aree incluse nelle sottozone B2 e B3 di cui agli artt. 13, 16 e 17, nelle quali è ammessa esclusivamente l'installazione di impianti di proprietà di Roma Capitale e destinati a comunicazioni di tipo istituzionale nella misura massima di 1 mq di superficie espositiva ogni 1.000 mq di superficie destinata a verde pubblico.

Nelle sottozone B2 e B3, ad esclusione delle aree soggette a vincoli di tutela dei beni culturali e paesaggistici e delle aree già attrezzate ed in consegna al servizio giardini, sono ammesse deroghe per progetti unitari finalizzati alla sistemazione e alla manutenzione delle aree di verde pubblico in accordo con il Dipartimento Tutela Ambiente e del Verde - Protezione Civile.

ART. 9 - Lungotevere

Lungo i lungotevere lato Tevere è consentita esclusivamente l'installazione di impianti capitolini destinati a comunicazioni istituzionali nel rispetto degli indici di affollamento di cui all'art. 12 e limitatamente alla tipologia di impianto 1.B - Cartello per pubbliche affissioni – formati 100x140, 140x200 di cui al Titolo VI.

TITOLO II – CLASSIFICAZIONE DELLA RETE STRADALE

ART. 10 - Tipi stradali

Ai fini della distribuzione e dell'installazione degli impianti pubblicitari disciplinati dal presente piano, la rete stradale è articolata nei seguenti 8 tipi, rappresentati nelle tavole da 1.01 a 1.14, distinti in base ai relativi indici di affollamento ed individuati dalle seguenti sigle:

- ST04;
- ST08;
- ST12;
- ST16;
- ST20;
- ST24;
- ST28;
- ST32.

ART. 11 - Disposizioni generali relative alle strade

Tutte le disposizioni della presente normativa relative alla collocazione degli impianti pubblicitari lungo le strade, le piazze e i larghi valgono anche per tutte le collocazioni in vista di essi.

ART. 12 - Tipi stradali e indici di affollamento

Lungo le strade, le piazze e i larghi classificati nei tipi da ST04 a ST32 è ammessa l'installazione di impianti pubblicitari pubblici o privati e degli impianti per pubbliche affissioni nel rispetto dei seguenti indici massimi di affollamento:

Indice massimo di affollamento (mq di superficie espositiva ogni 100ml di strada)

<i>tipi</i>	<i>per impianti posti su suolo e beni comunali</i>	<i>per impianti posti su suolo e beni privati o pubblici non comunali</i>
ST04	4	0,5
ST08	8	1
ST12	12	1,5
ST16	16	2
ST20	20	2,5
ST24	24	3
ST28	28	3,5
ST32	32	4

TITOLO III – ARTICOLAZIONE DEL TERRITORIO CAPITOLINO IN ZONE E SOTTOZONE

ART. 13 - Individuazione delle zone e sottozone

Ai fini della distribuzione e dell'istallazione degli impianti pubblicitari disciplinati dal presente piano, il territorio capitolino è articolato nelle seguenti zone e sottozone rappresentate nelle tavole da 1.01 a 1.14:

- zona A, che include le aree in cui è vietata l'istallazione di impianti pubblicitari e di impianti per pubbliche affissioni;
- zona B, che include le aree in cui l'istallazione di impianti pubblicitari e di impianti per pubbliche affissioni è ammessa secondo le modalità disciplinate dalla presente normativa tecnica di attuazione:
 - sottozona B1, che comprende le aree incluse all'interno del tracciato delle mura aureliane, delle mura gianicolensi e delle mura vaticane;
 - sottozona B2, che include le aree esterne al tracciato delle mura e incluse all'interno del tracciato dell'anello ferroviario ed il quartiere dell'EUR;

- sottozona B3, che comprende tutte le restanti aree esterne al tracciato dell'anello ferroviario ed al quartiere dell'EUR.

ART. 14 - Zona A

Nella zona A è vietata l'installazione di impianti pubblicitari pubblici o privati e degli impianti per pubbliche affissioni. Il divieto è esteso anche alle aree di pertinenza delle strade, delle piazze e dei larghi che segnano il confine della predetta zona e che non sono classificate nei tipi stradali indicati all'art. 10.

Nella zona A è ammessa l'installazione di impianti di tipo didattico o di segnalazione di siti di interesse storico-artistico e dei segnali turistici e di territorio come disciplinati dal D.P.R. n. 495/1992 e successive modifiche ed integrazioni, esclusivamente qualora non sia tecnicamente possibile collocare detti impianti all'interno della zona B.

ART. 15 - Sottozona B1

Nella sottozona B1 l'installazione di impianti pubblicitari e per pubbliche affissioni è consentita esclusivamente lungo le strade, le piazze ed i larghi classificati nei tipi stradali indicati all'art. 10 e nel rispetto dei rispettivi indici di affollamento riportati all'art. 12.

Nella sottozona B1 è consentita esclusivamente l'installazione delle seguenti tipologie di impianti di cui al Titolo VI:

- 1.B - Cartello per pubbliche affissioni – formati 100x140, 140x200, 300x140 destinati esclusivamente a comunicazioni di tipo istituzionale;
- 1.C - Palina SPQR – formato 100x100;
- 2.B – Palina con orologio – formati 100x70
- 4.B - Impianto su parete cieca.

ART. 16 - Sottozona B2

Nella sottozona B2 è consentita l'installazione, lungo le strade, le piazze ed i larghi classificati nei tipi stradali indicati all'art. 10 e nel rispetto dei rispettivi indici di affollamento riportati all'art. 12, delle seguenti tipologie di impianti pubblicitari e per pubbliche affissioni di cui al Titolo VI:

- 1.A - Cartello SPQR – formati 100x140, 250x150, 200x200, 300x200;
- 1.B - Cartello per pubbliche affissioni – formati 100x140, 140x200, 300x140;
- 1.C - Palina SPQR – formato 100x100;
- 1.E - Parapedonale SPQR – formato 100x70;
- 2.A – Parapedonale – formato 100x70;
- 2.B – Palina con orologio – formati 100x70, 100x140;
- 3.A – Cartello – formati 100x140, 120x180, 140x200, 300x200;
- 3.B – Cassonetto, plancia, vetrina – formati 100x140, 140x200;
- 3.C – Palina – formati 70x100, 100x100;
- 4.A – Tabelle - formati 100x140, 120x180, 140x200, 300x200;
- 4.B - Impianto su parete cieca.

ART. 17 - Sottozona B3

Nella sottozona B3 è consentita l'installazione, lungo le strade, le piazze ed i larghi classificati nei tipi stradali indicati all'art. 10 e nel rispetto dei rispettivi indici di affollamento riportati all'art. 12, di tutte le tipologie di impianti pubblicitari e per pubbliche affissioni riportati nel Titolo VI.

ART. 18 -Delimitazione dei centri abitati

Nella zona B3 esterna alla vigente delimitazione dei centri abitati approvata ai sensi dell'art. 4 del D.Lgs. n. 285/1993 si applicano le norme della zona A, fino all'approvazione di una nuova delimitazione.

TITOLO IV – INDIVIDUAZIONE DEGLI AMBITI TERRITORIALI

ART. 19 - Individuazione degli ambiti territoriali

Ai fini della distribuzione e dell'istallazione degli impianti pubblicitari disciplinati dal presente piano, il territorio capitolino è articolato nei seguenti 7 ambiti territoriali rappresentati nelle tavole da 2.a a 2.c.:

- Ambito territoriale n. 1: corrispondente al territorio del I Municipio;
- Ambito territoriale n. 2: corrispondente ai territori del II, del III e del IV Municipio;
- Ambito territoriale n. 3: corrispondente ai territori del V, del VI e del VII Municipio;
- Ambito territoriale n. 4: corrispondente ai territori dell'VIII e del IX Municipio;
- Ambito territoriale n. 5: corrispondente al territorio del X Municipio;
- Ambito territoriale n. 6: corrispondente ai territori del XI, del XII e del XIII Municipio;
- Ambito territoriale n. 7: corrispondente ai territori del XIV e del XV Municipio;

ART. 20 - Dimensionamento delle superfici espositive negli ambiti territoriali

In ogni ambito territoriale la superficie espositiva massima degli impianti ammessi per le diverse forme di esposizione pubblicitaria, è riportata in metri quadrati nella seguente tabella:

Forme di esposizione pubblicitaria per ambiti territoriali

<i>ambiti territoriali</i>	<i>impianti da attribuire ai privati (mq)</i>	<i>impianti per Pubbliche Affissioni (mq)</i>	<i>impianti pubblicitari di servizio (mq)</i>	<i>impianti su beni di proprietà privata o pubblica non comunale (mq)</i>	<i>impianti da collocare nei mercati riordinati (mq)</i>	Totale (mq)
1	5.150	1.200	450	850	850	8.500
2	17.100	3.900	1.400	2.800	2.800	28.000
3	19.050	4.350	1.560	3.120	3.120	31.200
4	8.150	1.900	670	1.340	1.340	13.400
5	18.980	4.350	1.550	3.110	3.110	31.100
6	8.900	2.050	730	1.460	1.460	14.600
7	6.800	1.600	560	1.120	1.120	11.200
Totale (mq)	84.130	19.350	6.920	13.800	13.800	138.000

ART. 21 - Disciplina degli impianti da attribuire ai privati

La superficie espositiva massima degli impianti da riservare ai privati, determinata per ciascun ambito territoriale nella tabella di cui all'art. 20, si riferisce al totale degli impianti ivi inclusi sia quelli di proprietà di privati per affissioni dirette sia quelli di proprietà di Roma Capitale affidati in concessione.

In ciascun ambito territoriale non meno del 40% della predetta superficie espositiva è riservata a impianti di proprietà di Roma Capitale affidati in concessione.

ART. 22 - Disciplina degli impianti per pubbliche affissioni

Le superficie espositiva massima degli impianti per pubbliche affissioni, determinata per ciascun ambito territoriale nella tabella di cui all'art. 20, si riferisce al totale degli impianti di proprietà di Roma Capitale destinati ad affissioni sia di natura commerciale sia prive di rilevanza economica disciplinate dall'art. 18 del D. Lgs. n. 507/1993.

In ciascun ambito territoriale non meno dell'80% della predetta superficie espositiva è riservata ad affissioni prive di rilevanza economica di cui agli artt. 20 e 21 del D. Lgs. n. 507/1993.

ART. 23 - Disciplina degli impianti pubblicitari di servizio

La superficie espositiva massima degli impianti pubblicitari di servizio, determinata per ciascun ambito territoriale nella tabella di cui all'art. 20, si riferisce al totale degli impianti appartenenti alle tipologie di cui al successivo Titolo VI.

In ciascun ambito territoriale non meno del 50% della predetta superficie espositiva è riservata a pubblicità sugli elementi di arredo urbano la cui installazione è subordinata all'approvazione di progetti di manutenzione, di adeguamento e di trasformazione degli spazi pubblici; l'ammissibilità o meno di forme pubblicitarie sugli elementi di arredo, e la definizione delle caratteristiche geometriche, del posizionamento rispetto ai vari elementi territoriali e dei formati è pertanto demandata a studi progettuali di dettaglio, finalizzati al miglioramento della qualità dello spazio pubblico ed alla tutela della sicurezza stradale, la cui congruità è valutata in sede di conferenza di servizi tra gli enti e i settori coinvolti e la cui approvazione spetta agli organismi competenti in materia di opere pubbliche.

I predetti studi progettuali di dettaglio devono avere i contenuti e il valore di piano di localizzazione ai sensi delle presenti norme.

ART. 24 - Disciplina degli impianti su beni di proprietà privata o pubblica non capitolina

La superficie espositiva massima degli impianti su beni di proprietà privata o pubblica non comunale, determinata per ciascun ambito territoriale nella tabella di cui all'art. 20, si riferisce al totale degli impianti collocati su aree e beni di proprietà privata o

pubblica non comunale ivi inclusi quelli collocati sulle edicole dei giornali, sui banchi fissi del commercio, nelle aree di servizio per il rifornimento dei carburanti e nei piazzali di parcheggio ricavati fuori dalla sede stradale.

In ciascun ambito territoriale non oltre il 25% della predetta superficie espositiva può essere riservata ad impianti collocati nelle aree di servizio per il rifornimento dei carburanti e nei piazzali di parcheggio ricavati fuori dalla sede stradale.

Le quote di detta superficie da riservare agli impianti collocati rispettivamente sulle edicole dei giornali, sui banchi fissi del commercio, nelle aree di servizio per il rifornimento dei carburanti e nei piazzali di parcheggio ricavati fuori dalla sede stradale, sono definite, per ciascun ambito territoriale, dall'Amministrazione Capitolina d'intesa con i rispettivi Municipi competenti per territorio.

ART. 25 - Disciplina degli impianti sulle edicole dei giornali e sui banchi fissi del commercio

L'installazione degli impianti pubblicitari sui banchi fissi del commercio e sulle edicole dei giornali, è subordinata alla stipula di apposita convenzione con Roma Capitale che ne stabilisce le specifiche modalità tecniche.

ART. 26 - Aree di servizio e piazzali di parcheggio

Nelle aree di servizio per il rifornimento dei carburanti e nei piazzali di parcheggio ricavati fuori dalla sede stradale, ricadenti nelle sottozone B2 e B3 è ammessa l'installazione di impianti pubblicitari, nel rispetto delle quantità stabilite dall'art. 24, alle seguenti condizioni:

- la superficie espositiva totale in ciascuna area non sia superiore al 3% della superficie occupata dalla stazione di servizio o dal parcheggio;

- le tipologie degli impianti siano conformi a quanto disposto per la relativa sottozona;
- gli impianti non siano collocati lungo il fronte stradale, lungo le corsie di accelerazione e decelerazione ed in corrispondenza degli ingressi.

ART. 27 - Disciplina degli impianti nei mercati rionali

La superficie espositiva massima degli impianti pubblicitari riservata ai mercati rionali, determinata per ciascun ambito territoriale nella tabella di cui all'art. 20, si riferisce al totale degli impianti collocati sia all'interno dei mercati rionali, sulle edicole e sui chioschi, sia sul perimetro anche esterno dei mercati stessi.

La ripartizione di dette superfici espositive per ciascun mercato rionale è definita dall'Amministrazione Capitolina, d'intesa con i rispettivi Municipi competenti per territorio, tenendo conto della dimensione del mercato e della disponibilità di spazi idonei all'installazione degli impianti.

Gli impianti pubblicitari collocati nei mercati rionali e visibili dall'esterno, devono essere conformi alle tipologie previste per la relativa sottozona.

Nei mercati rionali individuati come edifici di interesse storico-architettonico ai sensi all'art. 6, l'installazione degli impianti pubblicitari è ammessa esclusivamente nelle aree interne, sulle edicole e sui chioschi.

L'installazione degli impianti pubblicitari è subordinata alla stipula di apposita convenzione con Roma Capitale che ne stabilisca le specifiche modalità tecniche.

TITOLO V – ATTUAZIONE DEL PIANO E DISCIPLINA DEI PIANI DI LOCALIZZAZIONE

ART. 28 - Modalità di attuazione del piano

Il presente piano si attua tramite strumenti di dettaglio e di specificazione, denominati piani di localizzazione.

L'installazione di impianti pubblicitari e per pubbliche affissioni ed il rilascio del relativo titolo autorizzativo, è subordinata all'approvazione dei relativi piani di localizzazione.

ART. 29 - Individuazione delle aree da sottoporre a piano di localizzazione

I piani di localizzazione sono riferiti ad aree individuate dall'Amministrazione Capitolina, in funzione di esigenze di interesse pubblico secondo i seguenti criteri:

- ciascun piano di localizzazione è riferito a un'area comprendente tutti gli impianti visibili dalle strade, dalle piazze e dai larghi oggetto del piano;
- ciascun'area soggetta a progettazione unitaria, è inclusa in un unico piano di localizzazione;
- ciascuno spazio pubblico individuato nella toponomastica capitolina come piazza, largo, piazzale e simile, è incluso in un unico piano di localizzazione esteso a una fascia di larghezza adeguata a comprendere tutti gli impianti visibili dello spazio pubblico oggetto del piano;

La perimetrazione dell'area da sottoporre a piano di localizzazione, è approvata con provvedimento del dirigente responsabile del servizio affissioni e pubblicità.

ART. 30 - Finalità e contenuti dei piani di localizzazione

I piani di localizzazione, in coerenza con le disposizioni del piano generale degli impianti pubblicitari, devono:

determinare la superficie espositiva massima degli impianti pubblicitari e per pubbliche affissioni, da localizzare su suolo e beni di Roma Capitale, lungo le strade, le piazze ed i larghi, attraverso l'applicazione degli indici di affollamento riportati nella relativa colonna della tabella di cui all'art. 12 sui tratti stradali inclusi nell'area oggetto del piano e classificati nei tipi stradali di cui all'art. 10;

- ripartire la superficie di cui alla lettera a) secondo la seguente suddivisione:
 - 78% da attribuire ai privati, compresa la quota esposta su impianti di proprietà di Roma Capitale, di cui all'art. 21;
 - 16% da destinare alle pubbliche affissioni di cui all'art. 22;
 - 6% da riservare ad impianti pubblicitari di servizio di cui all'art. 23;
- determinare la superficie espositiva massima degli impianti pubblicitari da localizzare su suolo e beni privati o pubblici non comunali, lungo le strade, le piazze ed i larghi, attraverso l'applicazione degli indici di affollamento riportati nella relativa colonna della tabella di cui all'art. 12 sui tratti stradali inclusi nell'area oggetto del piano e classificati nei tipi di cui all'art. 10;
- definire la collocazione di tutti gli impianti pubblicitari e per pubbliche affissioni posti lungo le strade, le piazze ed i larghi, inclusi all'interno dell'area oggetto del piano, stabilendo per ciascuna ubicazione dell'impianto, la tipologia, il formato e la dimensione dello stesso, secondo le disposizioni definite al Titolo VI e nel rispetto degli indici massimi di affollamento relativi ai singoli tratti stradali stabiliti all'art. 12 e in coerenza con le quantità definite alle precedenti lettere b) e c). Ai fini del rispetto delle disposizioni del codice della strada (D.Lgs. n. 285/1992 e ss. mm. e ii.) e del relativo regolamento attuativo (D.P.R. n. 495/1992 e ss. mm. e ii.) nonché delle disposizioni regolamentari stabilite dall'amministrazione capitolina, tali

collocazioni possono prevedere una tolleranza massima di 50 metri, in relazione allo stato effettivo dei luoghi.

Nell'ambito dei piani di localizzazione può essere distribuita fino al 15% della superficie espositiva di cui alla lettera a) lungo le strade, le piazze ed i larghi non classificati nei tipi stradali indicati all'art. 10 e ricadenti nelle sottozone B2 e B3, di cui all'art. 13, nel rispetto dell'indice massimo di affollamento di 4 mq di superficie espositiva, ogni 100 ml e limitatamente alle seguenti tipologie di impianti di cui al Titolo VI:

- 1.C - Palina SPQR – formato 100x100
- 1.E - Parapedonale SPQR – formato 100x70
- 2.A – Parapedonale – formato 100x70
- 2.B – Palina con orologio – formati 100x70, 100x140.

ART. 31 - Redazione dei piani di localizzazione

I piani di localizzazione possono essere redatti:

- a cura di Roma Capitale;
- a cura dei Municipi, limitatamente alle aree ricadenti nei rispettivi territori di competenza;
- per iniziativa e a cura di privati anche in forma associativa.

ART. 32 - Approvazione dei piani di localizzazione

I piani di localizzazione sono adottati dalla Giunta Capitolina secondo le modalità previste dal regolamento capitolino sul decentramento amministrativo attivando processi di partecipazione e informazione finalizzati a promuovere forme di proposta e di intervento diretto dei cittadini e di soggetti esponenziali.

Qualora nell'area interessata dal piano di localizzazione siano presenti beni paesaggistici e culturali ai sensi del D.Lgs. n. 42/2004 e successive modificazioni ed integrazioni occorre acquisire, prima dell'adozione da parte della Giunta Capitolina, il parere vincolante dei relativi enti tutori competenti per territorio. A tali fine sono attivate specifiche conferenze di servizio finalizzate in particolare all'individuazione di criteri omogenei per la localizzazione degli impianti pubblicitari nelle aree in prossimità a quelle vincolate.

Entro quindici giorni dall'adozione, gli elaborati relativi al piano di localizzazione sono inseriti in apposita sezione del sito internet di Roma Capitale e del sito internet dei Municipi competenti per territorio.

Entro trenta giorni dalla pubblicazione sul sito internet, chiunque può far pervenire contributi partecipativi (osservazioni, istanze, proposte), redatti in carta semplice o via web e recanti la firma, la denominazione e i recapiti dei soggetti presentatori.

Entro il medesimo termine l'Assessore o il Presidente del Municipio competente convoca un'incontro pubblico, in orari e giorni che permettano la massima partecipazione dei cittadini. Della data dell'incontro viene data informazione con 15 giorni di preavviso nel sito internet di Roma Capitale, sul sito internet del Municipio competente e attraverso le ulteriori forme che si riterranno opportune. L'Amministrazione Capitolina assicura la presenza dell'Assessore competente o suo delegato, del Direttore dell'Unità organizzativa competente o suo delegato, del Responsabile del procedimento. Nell'incontro possono essere presentate ulteriori osservazioni, proposte ed istanze delle quali è dato conto congiuntamente alle altre osservazioni, proposte ed istanze, in un apposito documento.

Entro sessanta giorni successivi alla scadenza del termine stabilito per la presentazione delle osservazioni, la Giunta Capitolina approva il Piano di localizzazione deducendo sulle osservazioni presentate.

ART.33 - Aree a progettazione unitaria

Le aree a progettazione unitaria sono rappresentate nelle tavole da 2.a a 2.c. In dette aree deve essere adottata particolare attenzione nella progettazione dell'impiantistica pubblicitaria, nel rispetto delle caratteristiche storiche, architettoniche e ambientali del contesto urbano.

Ciascuna area a progettazione unitaria deve essere oggetto di un unico piano di localizzazione, finalizzato a garantire un corretto inserimento dell'impiantistica pubblicitaria nel contesto urbano, secondo criteri di omogeneità. Lungo i singoli spazi pubblici, gli impianti devono essere localizzati per gruppi omogenei della stessa tipologia e formato, secondo una sequenza regolare, con i medesimi allineamenti, orientamenti e altezze rispetto al suolo.

Nelle aree a progettazione unitaria possono essere studiati specifici progetti-tipo degli impianti, anche diversi da quelli utilizzati nella restante parte del territorio capitolino, con l'obiettivo di rafforzarne la riconoscibilità e l'integrazione con gli elementi dell'arredo urbano.

TITOLO VI – TIPOLOGIA DEGLI IMPIANTI

ART. 34 - Disposizioni generali

Le caratteristiche tipologiche ed i formati ammessi degli impianti pubblicitari disciplinati dal presente piano, devono essere conformi ai parametri descritti nelle schede tecniche allegate alle presenti norme.

Dette schede contengono, per le diverse forme di esposizione pubblicitaria previste dal piano e per ciascuna tipologia di impianto:

- la descrizione;
- le dimensioni ed i formati;

- le distanze minime fra gli impianti;
- i formati ammessi nelle sottozone di piano;
- alcune prescrizioni particolari.

Le distanze minime degli impianti pubblicitari rispetto ai vari elementi stradali, devono essere conformi a quanto disciplinato dall'art. 23 D.Lgs. n. 285/1992 e dal capo I, Titolo II del D.P.R. n. 495/1992.

Le prescrizioni relative alle regole di posizionamento rispetto ai vari elementi territoriali, non descritte nelle schede tecniche, sono definite dalle vigenti disposizioni regolamentari dell'amministrazione capitolina.

Gli impianti pubblicitari illuminati o luminosi devono essere progettati nel rispetto delle disposizioni della L.R. 23/2000 ed del relativo regolamento regionale n. 08/2005 sulla prevenzione dell'inquinamento luminoso.

Sulla base delle schede tecniche allegate, l'amministrazione capitolina predispone i progetti-tipo degli impianti da approvarsi in sede di Giunta Capitolina. Tali progetti-tipo, da adottarsi per le diverse forme di esposizione pubblicitaria previste dal piano, devono garantire l'omogeneizzazione degli impianti di tipo privato e quelli di proprietà di Roma Capitale, differenziati con l'apposizione di idoneo logo.

ART. 35 - Tipologie di impianto ammesse

Nelle schede allegate alle presenti norme sono disciplinate le seguenti tipologie di impianto:

1. Impianti di proprietà comunale e per pubbliche affissioni

- 1.A - Cartello SPQR – formati 100x140, 250x150, 200x200, 300x200
- 1.B - Cartello per pubbliche affissioni – formati 100x140, 140x200, 300x140,
- 1.C - Palina SPQR – formato 100x100

- 1.D - Poster SPQR – formato 400x300
- 1.E - Parapedonale SPQR – formato 100x70

2. Impianti pubblicitari di servizio

- 2.A – Parapedonale – formato 100x70
- 2.B – Palina con orologio – formati 100x70, 100x140

3. Impianti per privati e ditte pubblicitarie su suolo capitolino

- 3.A – Cartello – formati 100x140, 120x180, 140x200, 300x200
- 3.B – Cassonetto, plancia, vetrina – formati 100x140, 140x200, 300x200
- 3.C – Palina – formati 70x100, 100x100
- 3.D - Poster – formato 400x300

4. Impianti su suolo e beni privati o pubblici non capitolini

- tutti quelli del punto precedente e in più
- 4.A – Tabella - formati 100x140, 120x180, 140x200, 300x200
- 4.B - Impianto su parete cieca
- 4.C - Impianto su tetto o terrazzo

TITOLO VII – NORME TRANSITORIE

ART. 36 - Efficacia del piano e rapporti con il Regolamento Comunale

A seguito dell'entrata in vigore del presente piano regolatore degli impianti e dei mezzi pubblicitari, tutte le norme del Regolamento Comunale (Deliberazione di Consiglio Comunale n. 37/2009), incompatibili con la disciplina del presente piano sono abrogate.

SCHEDA TECNICHE